

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2007

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono il ministro per le politiche per la famiglia Rosy Bindi e i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

Omissis

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI. - Disciplina del patto civile di solidarietà

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente **SALVI** (*Ulivo*) .

Il disegno di legge n. 62 si presenta come il più complesso di tutti, sia perché investe anche problematiche diverse da quelle in esame - quale la disciplina del cognome - ovvero a questa collegate ma non coincidenti come quella dell'adozione, sia perché prevede un'articolata serie di nuovi istituti giuridici paramatrimoniali.

Il disegno di legge n. 62, infatti, regola distintamente tre diverse fattispecie, ovvero l'unione registrata, l'unione civile e la convivenza di fatto.

L'unione registrata, disciplinata dalle novelle 455-*bis* e 455-*ter* e 455-*quater* del codice civile, si configura come un istituto specificamente riservato a "due persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di assistenza morale e materiale reciproca". Appare evidente, anche alla luce della relazione, che si tratta di un istituto diretto a regolare le unioni omosessuali secondo principi analoghi a quelli del matrimonio, come è chiarito in particolare dalla disciplina dell'istituto recata dall'articolo 455-*ter*.

Il capo II del disegno di legge introduce l'istituto dell'unione civile attraverso le novelle 455-*quinquies*, 455-*sexies*, 455-*septies*, 455-*octies*, 455-*nonies*, 455-*decies*, 455-*undecies*, 455-*duodecies*, 455-*terdecies* e 455-*quaterdecies* del codice civile.

Il nuovo istituto si configura come diretto ad organizzare la vita comune di due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, che intendono legarsi o siano legate da comunione di vita materiale e spirituale.

La procedura per contrarre l'unione civile consiste in una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale la parte dell'unione civile fissano la loro residenza, e viene certificata dall'ufficiale dello stato civile dopo che questi ha verificato la validità della dichiarazione e l'assenza di cause impeditive nonché il rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri. Vengono quindi istituiti il registro delle unioni civili presso l'ufficio comunale di stato civile e la certificazione dell'unione civile.

A norma dell'articolo 455-*nonies*, lo stato di parte di una unione civile è equiparato a quello di membro di una famiglia, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni.

Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o unione registrata, ovvero tramite una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono allo stato dell'ufficiale civile, o infine qualora una delle parti presenti all'ufficiale civile una richiesta di separazione che deve essere notificata all'altra entro cinque giorni.

In questo ultimo caso gli effetti dell'unione civile si protraggono per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione, e in questo periodo la domanda può essere ritirata con conseguente ripristino dell'unione stessa.

In caso di separazione le parti procedono di comune accordo alla divisione del patrimonio comune, salvo intervento del giudice ai sensi dell'articolo 194 del codice civile in caso di disaccordo.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale, l'articolo 455-*quaterdecies* consente la scelta tra il regime di comunione e quello di separazione, presumendosi il primo un caso di omessa dichiarazione nell'atto costitutivo della comunione.

Gli articoli da 8 a 23 estendono all'unione civile una serie di effetti del matrimonio in materia rispettivamente di assistenza sanitaria e penitenziaria, azione di inabilitazione e interdizione, tutela o curatela della parte interdetta o inabilitata, manifestazioni di volontà in caso di incapacità di intendere o di volere della parte, partecipazione lavorativa all'impresa della parte, diritti di successione, conseguenze fiscali, conseguenze previdenziali e pensionistiche, risarcimento del superstite in caso di morte della parte in conseguenza di un fatto illecito, esoneri, dispense e agevolazioni connesse al servizio militare, successione del contratto di locazione, inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, inserimento nelle graduatorie occupazionali in categorie privilegiate dei disoccupati, diritti derivanti dalla condizione lavorativa, norme penali in particolare in materia discriminanti e norme di procedura penale in particolare in tema di testimonianza.

Il capo III del disegno di legge reca norme sull'uguaglianza giuridica fra i coniugi e modifica la disciplina del cognome, per il profilo che qui interessa le norme rilevanti sono quelle del capo IV che sopprimono l'istituto dell'addebito della responsabilità nella separazione, con effetto estensivo anche alla disciplina dell'unione civile (l'unione registrata non è menzionata essendo evidentemente implicita l'estensione nella nozione di "assimilazione" delle parti dell'unione registrata ai coniugi).

Il capo V modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozioni, consentendole tra l'altro anche alle coppie in ragione di unione registrata o civile.

Infine il capo VI del disegno di legge introduce l'istituto della convivenza di fatto (novelle da 2059-*bis* a 2059-*sexies* del codice civile), consistente appunto nel fatto che due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, vivano insieme da almeno un anno, circostanza che viene accertata dall'ufficiale dello stato civile del comune presso il quale i conviventi hanno fissato la propria residenza e annotata sui certificati anagrafici.

Venendo agli altri quattro disegni di legge, va rilevata la sostanziale identità dell'articolazione e del testo del disegno di legge n. 18 e quello del disegno di legge n. 481, salvo la diversa dizione dell'istituto, definito unione civile nel disegno di legge n. 481 e patto civile di solidarietà nell'altro.

Essi si articolano in un capo I recante principi generali che, dichiarate all'articolo 1 le finalità della legge dell'attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, definisce l'articolo 2 l'unione civile come accordo tra due persone, anche dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Il capo II regola in particolare l'istituto.

L'articolo 3 ne definisce i presupposti, che sono l'assenza di un precedente matrimonio o unione civile, il divieto di contrarre unione civile fra le persone di cui ai commi primo, secondo e terzo del codice civile e il fatto che non ricorra la circostanza che una persona sia stata rinviata a giudizio o condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra persona o sulla persona alla quale l'altra era legata da una precedente unione civile.

Per quanto riguarda il predetto divieto di contrarre unione civile nei casi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, il divieto non si applica tra zii e nipoti o tra cugini primi quando i contraenti siano dello stesso sesso, mentre tra contraenti di sesso diverso si applica l'eccezione prevista dal comma quarto dello stesso articolo 87. Tali limitazioni costituiscono un punto importante di differenza rispetto al disegno di legge n. 62 che, non

prevedendo tali condizioni ostative alla stipulazione di un accordo di unione civile, sembrerebbe non considerare tra gli elementi essenziali della "vita in comune", disciplinata dall'unione civile, l'*affectio maritalis* e la condivisione della vita sessuale, che invece sembrerebbero costitutive del rapporto regolato dall'unione registrata, che si configura come un vero e proprio istituto paramatrimoniale riservato alle coppie omosessuali.

L'articolo 4 disciplina la costituzione dell'unione civile, che deve essere sottoscritta, a pena di nullità, davanti all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede all'iscrizione nei registri dello stato civile dell'unione, che da quel momento è opponibile a terzi fino all'annotazione dell'avvenuto scioglimento.

L'articolo 5 prevede che l'ufficiale di stato civile non possa rifiutarsi di presiedere alla sottoscrizione e di iscrivere l'unione civile quando ne ricorrano i presupposti giuridici e di fatto. Si tratta di una norma un po' curiosa, dal momento che semmai è il diritto all'obiezione di coscienza ad avere bisogno di una specifica previsione normativa.

L'articolo 6 considera applicabili alle unioni civili le norme in materia di contratti ed esclude che nell'accordo per l'unione civile si possano apporre termini o condizioni.

L'articolo 7 stabilisce il contenuto del contratto nel dovere di collaborare alla vita di coppia in ragione delle proprie capacità e possibilità.

L'articolo 8, in materia di regime patrimoniale, dopo aver affermato che ciascuno dei contraenti è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie possibilità, e aver stabilito che i contraenti sono solidalmente obbligati verso terzi per debiti contratti "entro limiti ragionevoli" per le esigenze della coppia, si stabilisce che il regime patrimoniale ordinario è la separazione dei beni salvo la possibilità dei contraenti di scegliere, quale regime, la comunione legale o quella convenzionale, ferma restando, a norma dell'articolo 9, la possibilità di modificare le convenzioni.

L'articolo 10 attribuisce al contraente dell'unione civile i poteri e le responsabilità riconosciuti dalla legge al coniuge, sentiti gli ascendenti e i discendenti interessati, in materia di decisioni relative allo stato di salute del soggetto incapace di intendere e di volere, anche temporaneamente, o in materia di donazione degli organi e di decisioni in merito ai funerali del defunto.

L'articolo 11 equipara altresì la posizione del contraente dell'unione civile e quella del coniuge per quanto riguarda i diritti successori, con particolare riferimento alla riserva legale, per la durata di un anno, del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

Gli articoli 12 e 13 equiparano il contraente dell'unione civile, dopo almeno due anni, al coniuge per quanto riguarda il diritto al lavoro e gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciute a militari e forze dell'ordine.

L'articolo 14 equipara la condizione del contraente, sempre dopo due anni di comunione civile, a quella del coniuge per quanto riguarda la disciplina fiscale e previdenziale, con particolare riferimento per il diritto alla reversibilità della pensione.

L'articolo 15 stabilisce che le parti dell'unione civile hanno i diritti e i doveri spettanti ai coniugi in riferimento all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

L'articolo 16 disciplina lo scioglimento dell'unione civile che avviene automaticamente per morte di una delle parti o qualora una di queste contragga matrimonio, ovvero quando uno dei contraenti notifichi all'altro, a mezzo dell'ufficiale giudiziario la volontà di far cessare gli effetti dell'unione. L'unione si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica.

L'articolo 17 stabilisce che i provvedimenti riguardo i figli comuni sono assunti dal giudice ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, mentre l'articolo 18 conferisce alle parti il potere di regolare le conseguenze economiche dello scioglimento, salvo decisione del tribunale in caso di disaccordo.

L'articolo 19 estende al contraente dell'unione civile le disposizioni previste dall'articolo 30 del testo unico sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), concernenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, mentre l'articolo 20 estende la disciplina dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio all'unione civile, purché essa sia stata stipulata da almeno cinque anni e il contraente straniero abbia risieduto nello stesso periodo legalmente nel territorio della repubblica e sempre che l'unione stessa non abbia per qualsiasi motivo perso l'efficacia prima del deposito dell'istanza all'autorità competente a dichiarare l'acquisto della cittadinanza.

L'articolo 21 reca alcune modifiche al codice civile, tra cui in particolare quella all'articolo 438 e impone alla parte contraente economicamente più forte di prestare gli alimenti all'altra parte fino al termine di due anni dopo lo scioglimento dell'unione, precisando peraltro che

l'obbligazione alimentare cessa comunque nel momento in cui l'avente diritto contrae matrimonio o una nuova unione civile.

L'articolo 22 modifica l'articolo 6 della legge 392 del 1978, stabilendo il diritto della parte superstite di un'unione civile a succedere nel contratto al conduttore defunto di un immobile di abitazione.

Gli articoli 23 e 24 recano modifiche al codice penale e di procedura penale analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 62.

Il disegno di legge n. 472 definisce l'unione civile come il rapporto tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, legate da comunione materiale e spirituale di vita da almeno un anno, anche quando la comunione stessa abbia avuto luogo quando una o ambedue le parti erano nell'ultimo anno della minore età. In effetti secondo questo provvedimento l'unione civile si configura come uno stato di fatto produttivo di effetti giuridici piuttosto che come un atto negoziale, e lo stesso registro delle unioni civili previsto dal disegno di legge è istituito a fini dichiarativi e non costitutivi.

L'articolo 2 reca alcune norme di principio dirette in particolare a enunciare il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sullo stato di parte di un'unione civile.

L'articolo 3 istituisce il registro delle unioni civili e l'articolo 4 stabilisce che la condizione di parte di un'unione civile è equiparata a quella di membro della famiglia, dizione questa usata anche dal disegno di legge n. 62.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano la certificazione dell'unione civile.

In particolare l'articolo 7 individua le cause impeditive della certificazione stessa, che sono la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi sono separati, e la sussistenza del vincolo di un'altra unione civile in corso o i cui effetti siano cessati da almeno un anno.

Non vi è invece alcun riferimento alle cause impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile, e sembrano quindi valere le stesse considerazioni già fatte per il disegno di legge n. 62 sulla natura non necessariamente paramatrimoniale che si intende attribuire all'istituto.

L'articolo 9 disciplina la cessazione dell'unione civile attraverso una dichiarazione consensuale di separazione resa dai partecipanti all'ufficiale di stato civile, ovvero in conseguenza di una richiesta di separazione presentata da una delle parti, nel qual caso gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno nel corso del quale la richiesta può essere ritirata e la situazione dell'unione civile si ripristina automaticamente, un meccanismo uguale a quello previsto dal disegno di legge n.62.

Va peraltro osservato che la natura meramente dichiarativa attribuita dal disegno di legge in questione all'iscrizione al registro delle unioni civili imporrebbe forse di prevedere anche la cessazione dell'unione a seguito di meri comportamenti concludenti, come il cambiamento di residenza di una delle parti protratto per un certo periodo.

L'articolo 10 stabilisce che al momento della cessazione dell'unione civile ed entro sei mesi dalla stessa, la parte più debole può ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere la determinazione di un assegno alimentare, al quale si perde diritto contraendo un nuovo matrimonio, costituendo una nuova unione civile, ripristinando l'unione civile, tornando a vivere con il coniuge dal quale si era divorziato o ritirando la richiesta unilaterale di separazione.

L'articolo 11 disciplina la cessazione dell'unione per morte e l'articolo 12 e istituisce la certificazione della cessata unione civile nella quale l'ufficiale di stato civile individua il periodo per il quale si è protratta tale unione.

L'articolo 13 reca norme relative ai cittadini stranieri, stabilendo che può essere riconosciuta l'unione civile di un cittadino straniero residente in Italia con un cittadino italiano, ovvero l'unione civile fra due cittadini stranieri purché entrambi risiedano legalmente in Italia da almeno due anni.

Nel caso di cittadino straniero non residente e parte di un'unione civile con un cittadino italiano, egli acquista la residenza in Italia contestualmente alla certificazione.

L'articolo 14 attribuisce il regime patrimoniale dell'unione civile ad una convenzione stipulata per atto pubblico o ad una dichiarazione resa all'ufficiale civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile nel registro.

L'articolo 15 disciplina i criteri per l'estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile, mentre l'articolo 16 equipara a tutti gli effetti ai figli nati in costanza del matrimonio, i figli delle parti di un'unione civile nati in costanza di questa o che si presumono concepiti in costanza di questa.

L'articolo 17 estende alle parti di un'unione civile i diritti e i doveri del coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria, mentre l'articolo 18 modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, nel senso di inserire la parte dell'unione civile tra i soggetti che devono essere indicati nella domanda di interdizione o inabilitazione, ed estende ad essa il diritto ad assumere la tutela o la curatela del *partner* .

Gli articoli da 19 a 28, similmente a quanto avviene negli altri disegni di legge esaminati, recano estensione alla parte dell'unione civile dei diritti e doveri dei coniugi per quanto riguarda i casi di incapacità o decesso di una delle parti, la partecipazione lavorativa del *partner*, le conseguenze fiscali ed ereditarie, il diritto al risarcimento in caso di morte per fatto illecito del *partner*, la successione nel contratto di locazione, i diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli articoli 29 e 30, infine, recano disposizioni penali e di procedura penali analoghe a quelle degli altri disegni di legge.

Il disegno di legge n. 579 si compone di un articolo unico che novella il codice civile attraverso l'inserimento del titolo VI-*bis* "del contratto d'unione solidale" (articoli da 230-*ter* a 230-*terdecies*) .

L'articolo 230-*ter* definisce il contratto di un'unione solidale come contratto concluso da persone maggiorenni per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.

A pena di nullità il contratto non può essere concluso tra minori d'età, da persona interdetta per infermità di mente, da persona vincolata da precedente matrimonio, da persona vincolata da precedente contratto di unione, da persona sottoposta a tutela.

Valgono dunque le stesse considerazioni già fatte per i disegni di legge n. 62 e n. 472 circa la non applicabilità delle cause non impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile e quindi circa la natura presumibilmente diversa che si intende attribuire a tale contratto rispetto a quanto previsto dai disegni di legge n. 18 e 481.

Il disegno di legge Biondi, oltretutto è l'unico a definire specificamente l'unione come un contratto nominato laddove, come si è visto, per gli altri disegni di legge si configura come un istituto rispetto al quale l'intervento del pubblico ufficiale ha funzioni costitutive, ovvero come una situazione di fatto certificata dal predetto ufficiale di stato civile.

Significativamente dunque il disegno di legge n. 579 prevede che le parti che concludono il contratto d'unione ne fanno dichiarazione congiunta ai fini della pubblicazione all'ufficio di notaio nel Comune dove uno dei due o entrambi hanno la residenza, e il registro dei contratti d'unione solidale viene istituito presso l'archivio notarile.

L'articolo 230-*sexies* stabilisce una sorta di validità per il diritto interno anche di contratti d'unione sottoscritti in paesi stranieri che riconoscano fattispecie analoghe, mentre l'articolo 230-*septies* consente agli stranieri che risiedano legittimamente in Italia di sottoscrivere contratti d'unione, precisando che la sottoscrizione del contratto d'unione non è titolo sufficiente per ottenere il permesso di soggiorno.

L'articolo 230-*octies* stabilisce che i soggetti firmatari del contratto d'unione si portino aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, e sono solidalmente responsabili verso i terzi per debiti contratti da uno solo in ragione dei bisogni comuni. Le parti possono regolare nel contratto l'entità, i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.

L'articolo 230-*nonies* stabilisce che il regime patrimoniale dei beni, che si presume essere la separazione, salvo la possibilità di indicare nel contratto d'unione la volontà di scegliere il regime di comunione per i beni acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto.

L'articolo 230-*decies* disciplina la cessazione degli effetti del contratto d'unione che avviene per comune accordo tramite la presentazione di una dichiarazione congiunta al notaio che ha ricevuto l'atto iniziale, ovvero per decisione unilaterale attraverso una dichiarazione inviata all'altro contraente e in copia all'archivio notarile competente ovvero per matrimonio di uno dei firmatari o per morte.

In caso di cessazione per dichiarazione unilaterale, gli effetti della cessazione stessa si producono decorsi tre mesi dal momento in cui la dichiarazione è stata portata a conoscenza del notaio.

L'articolo 230-*duodecies* stabilisce il diritto di successione nel contratto di locazione dell'alloggio comune da parte del contraente superstite, qualora il contratto di unione sussista da non meno di cinque anni.

L'articolo 230-*terdecies* disciplina il diritto alla reversibilità della pensione da parte del contraente dell'unione solidale.

In conclusione, nell'osservare che la distinzione tra un approccio fondato sull'introduzione di nuovi istituti e uno basato sul riconoscimento delle conseguenze dei comportamenti individuali risulta abbastanza fuorviante - ritiene che i punti salienti che differenziano i cinque disegni di legge possono essere evidenziati come segue:

a) nell'unitarietà o pluralità degli istituti introdotti dai diversi disegni di legge - sotto questo profilo, infatti, il disegno di legge n. 62 del senatore Malabarba si distingue, da un lato, perché, accanto all'unione civile introduce l'istituto dell'unione registrata - riservato agli omosessuali e di fatto pressoché parificato al matrimonio - dall'altro in quanto prende in considerazione la convivenza di fatto;

b) natura giuridica degli istituti in questione, in particolare l'unione registrata e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 62, l'unione civile di cui al disegno di legge n. 18 e il patto di solidarietà di cui al disegno di legge n. 481 si configurano, similmente al matrimonio, come atti giuridici di diritto pubblico, nei quali l'intervento dell'ufficiale di stato civile ha una funzione costitutiva, mentre la convivenza di fatto di cui sempre al disegno di legge n. 62 e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 472, sono definite come situazioni di fatto produttive di effetti giuridici, rispetto alle quali l'intervento dell'ufficiale di stato civile ha una mera funzione dichiarativa e il contratto di unione solidale previsto dall'articolo 589, si configura come una fattispecie essenzialmente contrattuale;

c) contenuto degli istituti *de qua*, nel senso che mentre l'unione registrata di cui al disegno di legge n. 62 si configura specificamente come un istituto paramatrimoniale riservato alle coppie omosessuali e l'unione civile di cui al disegno di legge n. 18 e il patto civile di solidarietà di cui al disegno di legge n. 481 sembrano destinati essenzialmente a regolamentare convivenze *more uxorio* - come si evince in particolare dall'estensione a tali istituti delle cause impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile - l'unione civile di cui ai disegni di legge nn. 62 e 472, la convivenza di fatto di cui al disegno di legge n. 62 e il contratto di unione solidale di cui al disegno di legge n. 589 sembrano applicabili a svariate forme di convivenza e di mutuo sostegno tra soggetti, non necessariamente caratterizzate dalla comunione sentimentale e sessuale propria del matrimonio;

d) diverso grado di estensione dei diritti e dei doveri tradizionalmente connessi alla condizione coniugale agli istituti in questione, che appare massima nel caso dell'unione registrata di cui al disegno di legge n. 62 - in riferimento alla quale la posizione dei contraenti è esplicitamente assimilata a quella dei coniugi - e minima nel caso del contratto di unione solidale di cui all'articolo 589 in particolare, come è ovvio, per le conseguenze di carattere pubblicistico, mancando ad esempio qualsiasi conseguenza non solo in tema di acquisto della cittadinanza italiana, ma anche di acquisto del diritto di residenza in Italia, qualora uno dei contraenti sia straniero;

e) modifiche all'attuale disciplina dell'affiliazione e dell'adozione, specificamente previste dal disegno di legge n. 62.

Il relatore propone quindi di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo, riservandosi di integrare la relazione non appena saranno assegnati alla Commissione i preannunciati disegni di legge in materia presentati dal senatore Manzione e dalla senatrice Maria Luisa Boccia e da altri senatori.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE POMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14,30 non avrà più luogo.

Pertanto l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della predetta seduta, si svolgerà alle ore 15.45.

La seduta termina alle ore 12,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2007

51^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono il ministro per le politiche per la famiglia Rosy Bindi ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 9,50.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

- (18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili**
- (62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
- (472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili**
- (481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'**
- (589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale**
- (1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
- (1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'**

(Esame dei disegni di legge nn. 1208 e 1224. e congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn.18, 62, 472, 481 e 589 e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente **SALVI** (*Ulivo*).

Egli ricorda di aver già svolto nella seduta di mercoledì 10 gennaio 2007 la relazione sui disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481 e 589, in materia di unioni civili.

Come già preannunciato dai presentatori, sono stati assegnati alla Commissione anche i disegni di legge nn. 1208, di iniziativa della senatrice Boccia e di altri senatori, recante "normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto" e 1124 del senatore Manzione, recante "disciplina del patto di solidarietà".

In particolare, il disegno di legge n. 1208 disciplina due diversi istituti: l'unione civile - definita all'articolo 1 come un'unione contratta da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, per organizzare la loro vita in comune - e l'unione di mutuo aiuto, definita dall'articolo 28 come un'unione contratta da due o più persone maggiorenni per regolare aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

L'unione civile si configura come un istituto paramatrimoniale, come si evince in particolare dall'articolo 7 che tra le cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile prevede, con opportuni adattamenti in caso di coppia omosessuale, anche quelle di cui all'articolo 87 del codice civile, nonché dall'articolo 4 che equipara lo stato di parte di unione civile a quello di membro di una famiglia ai sensi della legge n. 28 del 1954.

Il RELATORE si sofferma quindi sull'articolato, in particolare sull'articolo 2 recante il divieto di discriminazione nei confronti delle parti di unioni civili, sull'articolo 3 che istituisce il relativo registro, sugli articoli da 4 a 11 che disciplinano la costituzione e la cessazione dell'unione

civile, sull'articolo 12, che dispone l'acquisto della residenza in Italia da parte di un cittadino straniero che contrae unione civile con un residente nel territorio nazionale, l'articolo 13 sul regime patrimoniale e gli articoli da 14 a 27 che disciplinano nello specifico i diritti sociali, fiscali e previdenziali che derivano dalla partecipazione alle unioni civili.

L'unione di mutuo aiuto si configura invece come una forma di convivenza solidale fra due o più persone, che non implica una comunione sentimentale e sessuale. Il suo regime è disciplinato dagli articoli da 28 a 41 secondo uno schema simile a quello della disciplina delle unioni civili ma con diritti più limitati.

Il disegno di legge n. 1224 istituisce e disciplina il patto di solidarietà, definito dall'articolo 2 come l'accordo tra due persone protese ad intraprendere una comunione di vita spirituale e materiale, volto a regolare i loro rapporti personali e patrimoniali.

E' degno di nota l'articolo 1 del disegno di legge che ne enuncia le finalità, individuate nell'attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla piena realizzazione nell'ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

A parere del relatore tale enunciazione di principio conferma efficacemente quanto da lui già osservato in sede di relazione sugli altri disegni di legge circa la artificiosità della contrapposizione tra una visione istituzionalistica della disciplina delle unioni civili, ed un'altra basata sul riconoscimento delle conseguenze di comportamenti individuali.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolato, osservando in primo luogo come anche questo disegno di legge preveda, all'articolo 3, fra i requisiti soggettivi, l'inesistenza fra gli stipulanti delle cause impeditive del matrimonio di cui all'articolo 87 del codice civile.

L'articolo 4 disciplina la costituzione del patto di solidarietà che, a differenza di quanto previsto dagli altri disegni di legge - che prevedono la competenza dell'ufficiale di stato civile ovvero configurano il patto come un contratto stipulato davanti a un notaio - deve essere sottoscritto dagli stipulanti davanti al giudice di pace.

Dopo essersi soffermato sulla normativa di dettaglio, il relatore propone la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1208 e 1224 con i disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481 e 589.

La Commissione concorda.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore [D'ONOFRIO](#) (UDC), il presidente RELATORE ritiene che la discussione generale possa iniziare nella prima settimana di febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.